

DETERMINAZIONE N. DPC026/82

del 25/03/2021

DIPARTIMENTO: TERRITORIO - AMBIENTE

SERVIZIO: GESTIONE RIFIUTI E BONIFICHE

UFFICIO: PIANIFICAZIONE E PROGRAMMI

OGGETTO: A&C. Ambiente & Consulenze Srl - Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio dell'impianto/complesso IPPC denominato "A&C. Ambiente & Consulenze Srl – Deposito per rifiuti non pericolosi provenienti da servizi di micro raccolta differenziata".

- Titolarità: A&C. Ambiente & Consulenze Srl.;

- **P.IVA:** 02337400697;
- Sede Legale: Zona Industriale loc. Vallemare 65012 Cepagatti (PE);
- Sede Operativa: Zona Industriale loc. Vallemare 65012 Cepagatti (PE);
- Codice SGRB: IPPC-PE-001;
- Normativa di riferimento: D.lgs. 03/04/2006, n. 152 e s.m.i. art. 29 ter Attività IPPC 5.1, lettera d) e 5.5 dell'allegato VIII alla parte seconda del D.lgs. 152/2006 L.R. 19/12/2007, n. 45 e s.m.i.;
- Operazioni: D13 D14 D15 R12 R13 R3 R4
- Coordinate geografiche: N 42°21'20,14" E 14°07'4,55".

L'AUTORITA' COMPETENTE DGR n. 469 del 24.06.2015

PREMESSO che con nota del 22/10/2019, acquisita agli atti del Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche (SGRB-dpc026) in data 28/10/2019 con il prot. n. 0299881/19, la A&C. Ambiente & Consulenze Srl ha inoltrato istanza di Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio dell'impianto/complesso IPPC denominato "A&C. Ambiente & Consulenze Srl – Deposito per rifiuti non pericolosi provenienti da servizi di micro raccolta differenziata", ubicato nel Comune di Cepagatti, trasmettendo la seguente documentazione di cui alla DGR 4/2016:

- Elaborato Tecnico Descrittivo (ETD) con allegate le seguenti sezioni:
- Sez. A
- A.1 Inquadramento topografico;
- A.2 Stralcio PRG;
- A.3 Estratto catastale;
- A.4 Relazione geologica ed idrogeologica;
- A.5 Relazione sullo stato del sito;
- A.6 Giudizio CCRVIA del 15/09/2016;
- A.8 Verfica di sussistenza dell'obbligo di presentazione della Relazione di Riferimento;
- A.9 Determinazioni Dirigenziali DPC026:
- A.10 Elenco Rifiuti ammissibili nella nuova configurazione;
- Sez. B
- B.1 Planimetria generale nuova configurazione;
- B.2 Flow-Sheet dei processi di lavorazione
- B.3 Descrizione delle varie fasi e attività;
- B.6 Gruppi di miscelazione dei rifiuti non pericolosi;
- Sez. C
- C.1 Schede di sicurezza delle materie prime;
- C.2-G.1 Stoccaggio materie prime e rifiuti prodotti;



• Sez. D

- D.1_Rete idrica e fognaria;
- D.2 Certificato acque di I pioggia post trattamento;
- D.3 Schema a blocchi riferito al bilancio idrico;

• Sez. E

- E.1 Emissioni e presidi ambientali;
- E.4 Quadro riassuntivo delle emissioni;

• Sez. F

- F.2 Valutazione previsionale di Impatto Acustico;
- F.5_Campagna di misure fonometriche 2019;
- Sez. G
- G.2 MUD 2018
- Scheda Integrativa Rifiuti;
- Sintesi non tecnica.

VISTA la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea 2008/98/Ce del 19 novembre 2008 "*Direttiva relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive*", pubblicata sulla GUUE del 22 novembre 2008, n. L312; come modificata dalla Direttiva 2018/851 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti, pubblicata sulla GUUE del 14 giugno 2018, n. L 150;

VISTA la Decisione della Commissione del 18/12/2014 che modifica la Decisione 2000/532/CE relativa all'elenco dei rifiuti ai sensi della Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GUUE del 30/12/2014, n. L 370/44), che ha approvato il nuovo elenco dei rifiuti, in vigore dal 01/06/2015;

VISTO il D.lgs. del 03.04.2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i., Parte seconda "Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione di impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione integrata ambientale (AIA)", come modificato dal D.lgs. del 29.06.2010, n. 128 e dal D.lgs. del 04/03/2014, n. 46, che rappresenta, il nuovo strumento di recepimento della Direttiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010, concernente la prevenzione, la riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC) ed in particolare i seguenti articoli:

- > art. 29-ter "Domanda di autorizzazione integrata ambientale"
- > art. 29-octies "Rinnovo e riesame"
- > art. 29-nonies "Modifica degli impianti o variazione del gestore"
- rt. 29-decies "Rispetto delle condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale", comma 9;

VISTO il D.lgs. 03/09/2020, n. 116 "Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio" (in vigore dal 27/09/2020), che ha introdotto numerose modifiche al D.lgs. 152/06 e s.m.i.;

VISTA la L.R. 19/12/2007, n. 45, avente ad oggetto "Norme per la gestione integrata dei rifiuti" e s.m.i.;

VISTA la L.R. 30/12/2020, n. 45 "Norme a sostegno dell'economia circolare e di gestione sostenibile dei rifiuti";

VISTA la DCR n. 110/8 del 02/07/2018 "D.lgs. 03/04/2006, n. 152 e s.m.i. – art. 199, co. 8 – L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. – artt. 9-11, co. 1 – DGR n. 226 del 12/04/2016 – DGR n. 440 dell'11.08.2017. Piano Regionale di Gestione Integrata dei Rifiuti (PRGR). Aggiornamento";

VISTA la DGR n. 254 del 28/04/2016 "Garanzie finanziarie previste per le operazioni di smaltimento e/o



recupero dei rifiuti, nonché per la bonifica di siti contaminati. Nuova disciplina e revoca della D.G.R. n. 790 del 03.08.2007";

RICHIAMATE le seguenti disposizioni:

- Direttiva 96/61/CE del Consiglio del 24 Settembre 1996 sulla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, come modificata dalle Direttive 2003/35/CE e 2003/87/CE;
- Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea 2008/98/Ce del 19 novembre 2008 "Direttiva relativa ai rifiuti che abroga alcune Direttive", pubblicata sulla GUUE del 22/11/2008, n. L. 312 e s m i
- Regolamento CE n. 166/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 gennaio 2006, relativo all'istituzione di un Registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di inquinanti e che modifica le direttive 91/689/CEE e 96/61/CE del Consiglio;
- Direttiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (*prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento*);
- Regolamento (UE) n. 1357/2014 che ha rivisto le caratteristiche di pericolo dei rifiuti, entrato in vigore il 01 giugno 2015;
- Legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" e s.m.i., in particolare il D.lgs. 17/02/2017, n. 41 "Disposizioni per l'armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico con la Direttiva 2000/14/CE e con il regolamento (CE) n. 765/2008, a norma dell'art. 19, comma 2, lettera i), l) e m) della L. 30 ottobre 2014, n. 161" ed il D.lgs. 17/02/2017, n. 42 "Disposizioni in materia di armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico con la Direttiva 2000/14/CE e con il regolamento (CE) n. 765/2008, a norma dell'art. 19, comma 2, lettere a), b), c), d), e), f) della L. 30 ottobre 2014, n. 161";
- D.M. n. 145 del 01.04.1998 concernente: "Regolamento recante norme per la definizione del modello e dei contenuti del formulario di accompagnamento dei rifiuti ai sensi degli articoli 15, 18, comma 2, lettera e) e comma 4, del D. Lgs. 05.02.1997, n. 22", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (G.U.) n. 109 del 13.05.1998;
- D.M. n. 148 del 01.04.1998 avente per oggetto: "Regolamento recante l'approvazione del modello dei registri di carico e scarico dei rifiuti ai sensi degli articoli 12, 18, comma 2, lettera m) e 18, comma 4, del D. Lgs. 05.02.1997, n. 22", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (G.U.) n. 110 del 14.05.1998;
- D.Lgs. 04/08/1999 n. 372 di attuazione della Direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC);
- D.lgs. 19.08.2005, n. 194 "Attuazione della Direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale", pubblicato nella G.U. Serie Generale n° 222 del 23.09.2005). (G.U. serie generale n° 239 del 13.10.2005), entrato in vigore in data 08.10.2005;
- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "*Norme in materia ambientale*" e s.m.i. ed in particolare la Parte IV, recante le norme in materia di gestione dei rifiuti;
- Legge n. 132 del 01/12/2018 recante: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonche' misure per la funzionalita' del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata. Delega al Governo in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate", che all'art. 26-bis introduce obblighi relativi al Piano di emergenza interno per gli impianti di stoccaggio e lavorazione dei rifiuti;
- D.L. 14.12.2018, n. 135, convertito in L. 11.02.2019, n. 12, recante: "Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione", che all'art. 6 stabilisce che dal 1° gennaio 2019 è soppresso il SISTRI (Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti), come disciplinato dall'art. 188-ter) del D.lgs. 152/06 e s.m.i.;
- D.M. n. 141 del 26/05/2016 recante i criteri da tenere in conto nel determinare l'importo delle garanzie finanziarie, di cui all'art. 29-sexies, comma 9-septies, del D.lgs. 152/06 e s.m.i.;
- L.R. 17.07.2007, n. 23 "Disposizioni per il contenimento e la riduzione dell'inquinamento acustico nell'ambiente esterno e nell'ambiente abitativo", pubblicata su BURAT n° 42 del 25.07.2007;
- L.R. 29/07/2010, n. 31 "Norme regionali contenenti la prima attuazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (norme in materia ambientale)", pubblicata sul B.U.R.A.T. n.50 del 30/07/2010;



- L.R. 23/01/2018, n. 5: "Norme a sostegno dell'economia circolare. Adeguamento Piano Regionale di Gestione Integrata dei Rifiuti (PRGR)", per quanto applicabile a seguito della Sentenza della Corte Costituzionale n. 28/2019;
- L.R. 04/07/2019, n. 15 recante "Disposizioni in materia di tutela delle prestazioni professionali e di equo compenso";

RICHIAMATI i seguenti provvedimenti della Giunta Regionale, in ordine alle procedure per il rilascio delle Autorizzazioni Integrate Ambientali (AIA) e connesse alla gestione dei rifiuti:

- DGR n. 58 del 13/02/2004, afferente i procedimenti per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi del D.lgs. 59/05 e s.m.i.;
- DGR n. 461 del 03/05/2006, recante: "Attuazione integrale della Direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento", che fissa i criteri per il rilascio dell'AIA, emana la nuova modulistica e i nuovi calendari per la presentazione delle richieste di autorizzazione;
- DGR n. 862 del 13/08/2007 recante: "Delibera di Giunta Regionale n. 461 del 03 maggio 2006 avente per oggetto: D. Lgs. n. 59/05 concernente "attuazione integrale della Direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento". Modifica art. 3 ed integrazione art. 5 DGR n. 461/06. Regolamentazione art. 10 comma 4 D. Lgs n. 59/05 approvazione modulistica, che modifica l'art. 5 dell'allegato B alla DGR n. 461/06;
- DGR n. 997 del 08/10/2007 e s.m.i., recante: "Delibera di giunta Regionale n. 461 del 03.05.2006 avente ad oggetto D. Lgs. n. 59/05 concernente "Attuazione integrale della Direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento". Modifica che integra l'Allegato B della DGR n. 461/06 con l'art. 8 Autorizzazione avente valore AIA;
- DGR n. 1227 del 27/11/2007 "Requisiti soggettivi dei richiedenti le autorizzazioni regionali per l'esercizio delle attività di gestione dei rifiuti" e s.m.i.;
- D.D. n. DN3/1 dell'11/01/2008, avente per oggetto: <D.G.R. n. 1227 del 29 novembre 2007 avente ad oggetto: "D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 e s.m.i. Requisiti soggettivi dei richiedenti le autorizzazioni regionali per la realizzazione e l'esercizio delle attività di gestione dei rifiuti. Disciplina transitoria">;
- DGR n. 233 del 26/03/2008 recante: "Delibera di Giunta Regionale n. 461 del 03 maggio 2006 avente ad oggetto: D. Lgs. n. 59/2005 concernente attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento" Modifica ed integrazione, che integra l'Allegato B della DGR n. 461/06 con l'art. 9 "Sanzioni";
- DGR n. 1154 del 27/11/2008 recante: "Delibera di Giunta Regionale 03 maggio 2006 n. 461 e successive modifiche ed integrazioni avente ad oggetto: D.Lgs n. 59/2005 concernente "Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento" e DGR n. 09 agosto 2004, n. 686 avente ad oggetto: "D.Lgs. n. 372/99, concernente: Attuazione della Direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrale dell'inquinamento" art. 4 punti 1), 2) e 3); art. 5); art. 9) punti 2) e 3); art. 15 punti 2) e 3). "Adeguamento al decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare del 24 aprile 2008", che recepisce il Decreto Interministeriale sulle Tariffe;
- DGR n. 1192 del 04/12/2008 avente per oggetto: "L.R. 19.12.2007, n. 45, commi 10, 11 e 12 Direttive in materia di varianti degli impianti di smaltimento e/o recupero di rifiuti" e s.m.i.;
- DGR n. 1208 del 04/12/2008 avente ad oggetto: "Autorizzazione Integrata Ambientale. Criteri per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di AIA e VIA", nonchè la successiva DGR n. 738 del 07/11/2011 avente ad oggetto "Autorizzazione Integrata Ambientale. Criteri per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di AIA e VIA Modifica DGR n. 1208 del 04/12/2008;
- DGR n. 158 del 30/03/2009 recante: "DGR n. 997 dell'8.10.2007 avente per oggetto: DGR n. 461/06 del 03.05.2006 D. Lgs. n. 59/05 concernete attuazione integrale della Direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento. Modifica Disposizioni in materia di autorizzazioni avente valore di AIA";
- DGR n. 310 del 29/06/09 avente ad oggetto: "Criteri ed indirizzi dell'Autorizzazione Integrata Ambientale ed individuazione dell'Autorità competente ai sensi del D. Lgs n. 59/05 Modifiche e riordino delle disposizioni vigenti di cui alle DGR n. 58/2004 e DGR n. 461/2006", con la quale è stata modificata la DGR n. 58 del 13.02.2004 ed è stata individuata quale Autorità competente al rilascio delle autorizzazioni integrate ambientali ai sensi del D. Lgs n. 59/05 (ora recepito nel D. Lgs. n. 152/2006) la Direzione Protezione Civile Ambiente (oggi Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e



- Politiche Ambientali) relativamente agli impianti di cui alle categorie 3.1, 5, 6.4 a), 6.5 dell'Allegato I del predetto Decreto;
- DGR n. 917 del 23/12/2011 recante: "Decreto Legislativo 03.04.2006, n. 152 e s.m.i. "Norme in materia Ambientale". Parte seconda "Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione di impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione integrata ambientale (AIA)". Parte IV "Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti contaminati". Approvazione di linee guida per l'individuazione delle modifiche di cui all'arrt. 5, comma 1 lettera l), l bis), art. 29- nonies) ed art. 208 del D. Lgs. n. 152/06 e s.m.i.;
- DGR n. 469 del 24/06/2015 avente ad oggetto: "Individuazione dell'autorità competente ai sensi della parte II° del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., in materia di rilascio delle autorizzazioni integrate ambientali. Modifica delle disposizioni di cui alla DGR N. 310 del 29/06/09";
- DGR n. 04 del 12/01/2016 recante: "Obiettivi del Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche ambientali, Servizio Politica Energetica, Qualità dell'Aria, SINA Approvazione Modulistica aggiornata per Autorizzazione Integrata Ambientale (D. Lgs. n. 152/2006) e Autorizzazione Unica (D. Lgs. n. 387/2003)";
- DGR n. 806 del 05/12/2016: "Piano Regionale delle ispezioni Ambientali presso le installazioni soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi dell'art. 29 decies, commi 11-bis e 11-ter";
- DGR n. 660 del 14/11/2017 avente per oggetto: "Valutazione di Impatto Ambientale Disposiszione in merito alle procedure di Verifica di assoggettabilità a VIA e al Provvedimento autorizzatorio unico regionale di VIA ex art. 27 bis del D.Lgs 152/2006 così come introdotto dal D.Lgs. 104/2017 e riformulazione del CCR-VIA";
- DGR n. 118 del 07/02/2019 avente per oggetto: Revoca e sostituzione integrale dell'Allegato 1 alla DGR 917 del 23/12/2011 "Linee guida per l'individuazione delle modifiche di cui all'art. 5, comma 1 lett. 1), l-bis, art. 29-nonies) ed art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i." della DGR 917/11, con l'Allegato 1 "Adeguamento delle linee guida e criteri tecnici per l'individuazione delle modifiche di cui alla Parte II del D.Lgs 152/06 e s.m.i." D.Lgs 03.04.2006 n. 152 e ss.mm.ii. "Norme in materia ambientale" Parte II Titolo III "Procedure inerenti l'Autorizzazione Integrata Ambientale" Approvazione linee guida per l'individuazione delle modifiche di cui all'art. 5, comma 1, lett.l), art. 29-nonies)";

VISTA la Circolare Ministeriale n. GAB/DEC/812/98 del 04.08.1998 avente per oggetto: "Circolare esplicativa sulla compilazione dei registri di carico scarico dei rifiuti e dei formulari di accompagnamento dei rifiuti individuati, rispettivamente, dal decreto Ministeriale 01.04.1998, n. 145, e dal D.M. 01.04.1998, n. 148", pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale (G.U.) n. 212 del 11.09.1998;

VISTO il Decreto MATTM del 24/04/2008 "*Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal Decreto Legislativo 18 febbraio 2005, n. 59*", in vigore dal 22 settembre 2008, che ha dato attuazione all'art. 18, comma 2 dell'ex D. Lgs. n. 59/2005, mediante la determinazione delle tariffe totali da corrispondere per lo svolgimento delle attività istruttorie e dei controlli di cui al D. Lgs. n. 59/2005, da applicarsi ai procedimenti connessi al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTO il Decreto MATTM del 06/03/2017, n. 58 "Regolamento recante le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti al Titolo III-bis della Parte Seconda, nonché i compensi spettanti ai membri della commissione istruttoria di cui all'articolo 8-bis";

RICHIAMATA la Circolare del MATTM prot.n. 1121 del 21.01.2019, concernente: "Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzioni dei rischi", successivamente integrata con circolare congiunta dei Ministeri dell'Ambiente e dell'Interno prot. n. 2730 del 13.02.2019, concernente "Disposizioni attuative dell'art. 26 – bis della L. 1° dicembre 2018, n. 132";

RICHIAMATO il documento ISPRA avente per oggetto: "Elementi di valutazione ai fini della classificazione dei rifiuti prodotti dal trattamento meccanico/meccanico biologico dei rifiuti urbani indifferenziati";

RICHIAMATE le Linee Guida sulla classificazione dei rifiuti di cui alla delibera del Consiglio SNPA 61/2019 del 27/01/2019, cd. "*Linee Guida SNPA*";



RICHIAMATE le seguenti determinazioni e Giudizi CCR-VIA:

- Giudizio CCR-VIA n. 2700 del 09/07/2016 parere favorevole all'esclusione dal procedimento VIA.
- ➤ **Determinazione n. DPC026/289 del 06/12/2017** con la quale il SGRB ha autorizzato la Ditta alla realizzazione ed esercizio dell'attività di deposito preliminare e/o messa in riserva e nello specifico:
 - Autorizzazione allo stoccaggio di rifiuti pericolosi e non pericolosi prodotti da terzi e provenienti prevalentemente da servizi di micro-raccolta, mediante operazioni di deposito preliminare (D15) con raggruppamento e formazione di carichi omogenei (D14 e D13) ovvero messa in riserva (R13), ed operazioni preliminari precedenti al recupero (R12), per il successivo smaltimento o recupero finale presso impianti autorizzati.
 - Potenzialità: capacità istantanea di stoccaggio rifiuti non pericolosi pari a 250 ton, capacità istantanea di stoccaggio rifiuti pericolosi pari a 210 ton, per un totale di 460 ton, mentre la potenzialità impiantistica complessiva è pari a 6.000 ton/anno (le quali non sono in alcun modo variate nella documentazione presentata nell'ambito dell'istanza di A.I.A.).
- ➤ Determinazione DPC026/189 del 09/07/2019, variante non sostanziale alla Determinazione DPC026/289 del 06/12/2017, con riduzione dei quantitativi massimi di rifiuti pericolosi stoccabili ad un valore di 50 Mg (Capacità massima istantanea) per le operazioni di smaltimento D15 e recupero R13 e una capacità massima giornaliera di pretrattamento di rifiuti pericolosi per le operazioni di smaltimento D14 e recupero R12 pari a 10 Mg.

RICHIAMATA la nota del SGRB-dpc026 del 31/10/2019 prot.n. 305037/19 con con la quale, in riferimento all'istanza di AIA in premessa, il Servizio ha comunicato alla Ditta di non riscontrare, all'interno della documentazione allegata all'istanza, la quietanza dell'avvenuto pagamento dell'importo tariffario dovuto ai sensi dell'art. 5 del D.M. del 24/04/2008 adeguato alle disposizioni previste dalla D.G.R. n. 308 del 24/06/2009 "Atto di adeguamento e integrazione delle tariffe ai sensi dell'art. 9 del DM 24 aprile 2008" per l'avvio del procedimento istruttorio;

PRESO ATTO della nota di trasmissione, acquisita agli atti del SGRB-dpc026 in data 07/11/2020 prot. n. 0332994/20, da parte del Servizio Valutazioni Ambientali, del <u>Giudizio CCR-VIA n. 3259 del 15/10/2020</u> favorevole all'esclusione dalla procedura VIA per l'istanza de quo;

PRESO ATTO della nota del 08/11/2020, acquisita agli atti del SGRB-dpc026 in data 11/11/2020 con il prot. n. 0337646/20, con la quale la Ditta ha trasmesso la quietanza dell'avvenuto versamento dei diritti istruttori unitamente all'allegato schema di calcolo di cui alla modulistica della DGR4/2016;

RICHIAMATA la nota del SGRB-dpc026 prot. n. 345520/20 del 18/11/2020 di Indizione della Conferenza di Servizi ex art. 14-bis, co. 2 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. ai fini del rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale per l'impianto in oggetto;

PRESO ATTO della nota prot. n. 54652/20 del 01/12/2020, della Direzione Tecnica di Arta Abruzzo, acquisita agli atti del SGRB-dpc026 in pari data con il prot. n. 0413229/20, con la richiesta di differimento dei termini entro cui richiedere eventuale documentazione integrativa, già fissato per il giorno 02 dicembre 2020, alla data dell'11 dicembre 2020 per impegni precedentemente assunti dalla Direzione Tecnica;

RICHIAMATA la nota del SGRB-dpc026 prot. n. 431890/20 del 04/12/2020 di presa d'atto della richiesta sopra citata e contestuale comunicazione di differimento dei termini fissati all'art 3 nella nota di: "Avviso di indizione di conferenza dei servizi decisoria ex art. 14, comma 2 della Legge 07/08/1990, n. 241 (così come modificata dal D.lgs. 127/2016) - Forma semplificata modalità asincrona" del 18/11/2020 sopra citata;

VISTA la richiesta di integrazioni pervenuta con nota prot.n. 56467/2020 del 11/12/2020 da parte dell'ARTA Abruzzo – Direzione Tecnica, acquisita agli atti del SGRB-dpc026 in data 14/12/2020 con il prot. n. 443635/20;

ACQUISITA agli atti del SGRB-dpc026 prot.n. 0461141/20 del 29/12/2020, la nota del Comune di Cepagatti, trasmessa in pari data, con l'espressione del **parere contrario** dell'amministrazione comunale all'esercizio dell'impianto IPPC di cui all'oggetto per le motivazioni di seguito riportate: *[omissis]*



- l'intervento si pone in violazione di quanto stabilito al comma 5 dell'art. 5 delle NTA (Norme Tecniche di Attuazione) del vigente PRG ed in particolare non rispetta la distanza minima di 2.000 ml dai centri abitati, di 300 ml da edifici esistenti con funzione abitativa e di 1000 ml da attività dedicate alla produzione, raccolta e smistamento di prodotti alimentari;
- ❖ l'intervento non è ammesso tra le destinazioni d'uso previste all'art. 30.1 del PRG vigente nelle zone classificate come "DI –Attività produttive di completamento"
- ❖ l'intervento risulta in contrasto con il vigente Piano Regolatore Generale di questo Comune, pertanto deve essere preceduta dalla Valutazione Ambientale Strategica di cui agli artt. 12 e seguenti del DLgs 152/2006, qualora l'opera dovesse essere approvata, e dichiarata di pubblica utilità, nonché per tutte le altre motivazioni espresse nella deliberazione di C.C. n. 32 del 30/04/2019 che in copia si allega alla presente. [omissis]

PRESO ATTO della nota della A&C. Ambiente & Consulenze Srl, datata 30/12/2020, acquisita agli atti del SGRB-dpc026 in data 31/12/2020 con il prot. n. 0462384/20, di trasmissione della documentazione integrativa richiesta da ARTA – Direzione Tecnica e nello specifico:

- Allegato I. PIANO DI EMERGENZA INTERNA ALLUVIONI;
- Allegato II. Verifica di sussistenza assoggettabilit\(\tilde{A} \) alla RdR DIC.2020;
- Allegato III. QUADRO RIASSUNTIVO DELLE EMISSIONI AGGIORNATO a DICEMBRE 2020;
- Allegato IV. SEZIONE L Piano di Monitoraggio e Controllo aggiornato DIC.2020;
- Relazione integrativa dicembre 2020.

PRESO ATTO della nota prot. n. 1546/2021 del 15/01/2021, della Direzione Tecnica di Arta Abruzzo, acquisita agli atti del SGRB-dpc026 in pari data con il prot. n. 13978/2021, con l'espressione del parere di competenza in merito all'istanza di Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio dell'impianto/complesso IPPC denominato "A&C. Ambiente & Consulenze Srl – Deposito per rifiuti non pericolosi provenienti da servizi di micro raccolta differenziata" di cui all'oggetto;

RICHIAMATA la nota del SGRB-dpc026 del 19/01/2021 prot. 17488/21 di <u>conferma della indizione della CdS sincrona</u> di cui alla nota del Servizio sopra citata, in relazione alla particolare complessità della determinazione da assumere, anche alla luce del parere negativo espresso dall'amministrazione comunale di Cepagatti con la nota del 29/12/2020;

RICHIAMATO il co. 4) dell'art. 14-bis della Legge n. 241/1990 e s.m.i."Fatti salvi i casi in cui disposizioni del diritto dell'Unione europea richiedono l'adozione di provvedimenti espressi, la mancata comunicazione della determinazione entro il termine di cui al comma 2, lettera c), ovvero la comunicazione di una determinazione priva dei requisiti previsti dal comma 3, equivalgono ad assenso senza condizioni. Restano ferme le responsabilità dell'amministrazione, nonché quelle dei singoli dipendenti nei confronti dell'amministrazione, per l'assenso reso, allorché implicito";

RITENUTO, per quanto sopra esposto, di considerare assenso senza condizione le determinazioni non pervenute entro il termine previsto all'art. 3 co. d) della nota del SGRB-dpc026 prot. n. 431890/20 del 04/12/2020 di comunicazione di differimento dei termini fissati all'art 3 nella nota di: "Avviso di indizione di conferenza dei servizi decisoria ex art. 14, comma 2 della Legge 07/08/1990, n. 241 (così come modificata dal D.lgs. 127/2016) - Forma semplificata modalità asincrona" del 18/11/2020;

RICHIAMATA la documentazione pubblicata sul sito della Regione Abruzzo all'indirizzo: https://www.regione.abruzzo.it/content/ac-ambiente-e-consulenze-srl-nuova-istanza-esame

RICHIAMATO il contenuto del verbale della CdS, **seduta del 25/01/2021** che si allega quale parte integrante e sostanziale del provvedimento (Allegato A);

RICHIAMATA trasmissione del verbale della CdS seduta del 25/01/2021, con nota del SGRB-dpc026 del 05/02/2021 prot. n. 43709/21, unitamente agli allegati ivi richiamati;



PRESO ATTO delle "Dichiarazioni del progettista" di cui alla L.R. 4 luglio 2019, n. 15 "Disposizioni in materia di tutela delle prestazioni professionali e di equo compenso", trasmessa dal tecnico consulente in data 09/03/2021, acquisita agli atti del SGRB- dpc026 in pari data con il prot.n. 92537/21;

VISTA l'attestazione di avvenuto pagamento della tariffa istruttoria, trasmessa dalla A&C. Ambiente & Consulenze Srl con la nota del 08/11/2020, acquisita agli atti del SGRB-dpc026 in data 11/11/2020 con il prot. n. 0337646/20;

VISTA la nota del 15/03/2021 inviata dalla A&C. Ambiente & Consulenze Srl, acquisita agli atti del SGRB-dpc026 in data 16/03/2021 con il prot. n. 0102491/21, di trasmissione della Certificazione ISO per il sito di interesse;

PRESO ATTO che in data 18/11/2020, il Dott. Franco Gerardini, Dirigente del Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche e Responsabile del procedimento de quo, è stato posto in quiescenza e sostituito dall'Ing. Salvatore Corroppolo che dalla data del 19/11/2020 è stato nominato Dirigente del Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche;

RICHIAMATA la modifica al "*Codice Antimafia*" di cui al D.lgs. 159/2011, in materia di documentazione antimafia, introdotta dal D.lgs. 15.11.2012, n. 218, pubblicato in G.U.R.I. n. 290 del 13.12.2012, in vigore dal 13.02.2013 relativamente alle disposizioni del libro II, concernente la documentazione antimafia;

RICHIAMATA altresì, la Circolare del Ministero dell'Interno, prot.n. 11001/119/20 dell'8 febbraio 2013, con la quale si inviano alle Autorità governative locali prime indicazioni interpretative in ordine alla applicazione, delle nuove disposizioni introdotte dal citato D.lgs. 15 novembre 2012, n. 218, a far data dal 13.02.2013;

DATO ATTO che, per la A&C. Ambiente & Consulenze Srl, verranno effettuati gli accertamenti previsti dalla suddetta normativa in merito all'acquisizione della prevista comunicazione antimafia, ai sensi dell'art. 87 del D.lgs 06.11.2011, n. 159 nonché della D.G.R. n. 1277/2007, citata in premessa;

RICHIAMATO altresì il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 recante "Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa";

VISTA la Legge 07.08.1990, n. 241 e s.m.i. "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo";

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 recante: "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*" e s.m.i. (TUEL);

VISTO il D.lgs. 14/03/2013, n. 33 recante: "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

VISTA la L.R. 01/10/2013, n. 31, avente per oggetto "Legge organica in materia di procedimento amministrativo, sviluppo dell'amministrazione digitale e semplificazione del sistema amministrativo regionale e locale e modifiche alle LL.RR. nn. 2/2013 e 20/2013";

VISTA la L.R. 14.09.1999, n. 77 "Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo", e s.m.i.;

ACCERTATA la regolarità tecnico-amministrativa della procedura seguita per il presente provvedimento a seguito di istruttoria eseguita dagli uffici competenti;

DETERMINA

ai sensi dell'art. 29-ter e s.m.i.

Per tutto quanto esposto in premessa, che qui si intende integralmente riportato e trascritto



Art. 1 AUTORIZZAZIONE IMPIANTO - ELABORATI TECNICI – POTENZIALITA'

- a) di PRENDERE ATTO delle risultanze dell'iter tecnico amministrativo compiuto e connesso all'emanazione del presente provvedimento;
- b) di **AUTORIZZARE** fatte proprie le risultanze della Conferenza di Servizi del **25/01/2021**, alla A&C. Ambiente & Consulenze Srl (P.IVA 0233740097) l'esercizio dell'impianto/complesso IPPC denominato "A&C. Ambiente & Consulenze Srl Deposito per rifiuti non pericolosi provenienti da servizi di micro raccolta differenziata", sito nel Comune di Cepagatti (PE), Zona Industriale località "*Vallemare*", rientrante nelle categorie industriali identificate al **punto 5.1. lett. d e 5.5** dell'Allegato VIII alla Parte Seconda del D.lgs. 152/06 e s.m.i. **Operazioni** D13 D14 D15 R12 R13 R4 *con le modalità di cui al seguente Art.* 6) di cui agli Allegati alla Parte Quarta del D.lgs. 152/06 e s.m.i.;
- c) di **APPROVARE** gli elaborati tecnici e tavole progettuali trasmessi dalla A&C. Ambiente & Consulenze Srl elencati in premessa;
- d) di **AUTORIZZARE** l'elenco rifiuti nella nuova configurazione di cui all'elaborato A.10 Elenco Rifiuti ammissibili nella nuova configurazione con potenzialità istantanea RP di 246 t e RnP di 250 t ;

Art. 2 <u>AUTORIZZAZIONI REGIONALI INTEGRATE</u>

- 1. Il presente provvedimento sostituisce le autorizzazioni citate in premessa (Determinazione n. DPC026/289 del 06/12/2017 e Determinazione DPC026/189 del 09/07/2019), fissando nuove prescrizioni, condizioni, obblighi e limiti a far data dalla emanazione del presente provvedimento.
- 2. Si specifica, comunque, che nel periodo transitorio, fino alla data di avvio dell'esercizio nella nuova configurazione le precedenti autorizzazioni, per quanto non in contrasto con il presente provvedimento, continueranno a produrre effetti per le condizioni gestionali e per le prescrizioni.

Art. 3 VALIDITA' DEL PROVVEDIMENTO

1. La validità dell'A.I.A. è di **12 (dodici) anni** dalla data di emanazione del presente provvedimento, stante che l'installazione di che trattasi risulta certificata secondo la norma UNI EN ISO 14001 (D.lgs. 46/2014) con certificato n. 25578 rilasciato in data 22/03/2018 e con scadenza alla data del 21/03/2021, con successiva proroga alla data del 30/06/2021, in attesa dell'audit di rinnovo. La Ditta dovrà trasmettere la certificazione aggiornata entro 15 gg dalla data di scadenza della stessa.

Art. 4 <u>CONDIZIONI DI ESERCIZIO</u>

- 1. Il presente provvedimento fa proprie le Autorizzazioni di cui ai punti 1 e 2 dell'Allegato IX alla Parte Seconda del D.lgs. 152/06 e s.m.i. relativi agli scarichi ed alle emissioni in atmosfera;
- 2. La Ditta dovrà comunicare la data di avvio dell'esercizio nella nuova configurazione all'A.C. ed all'ARTA competente per territorio.
- 3. Emissioni in atmosfera: Vedasi **QRE di cui all'Allegato B** parte integrante e sostanziale del Provvedimento.



L.1. Emissioni in atmosfera

L.1.1 Monitoraggio Inquinanti									
Punto emissione	Parametro	Modalità di controllo		Metodo di misura	Frequenza	Modalità di registrazione dei			
T unto cimissione	Turumeno	Continuo	Discontinuo	Wictodo di Misara	requenza	controlli effettuati			
	Temperatura		X	UNI 10169:2001		Certificati analitici emessi da laboratorio certificato e registro			
	Portata			UNI 10169:2001					
E1 ¹	Polveri			UNI 13284-1:2003	Semestrale				
	SOV			UNI CEN/TS 13649:2015		monitoraggi			
	TOC			UNI EN 12619:2013					

L.1.2 Sistemi di trattamento fumi									
Punto emissione	Sistema di abbattimento	Parti soggette a manutenzione e periodicità di manutenzione	Parametri di controllo	Modalità e frequenza di controllo	Modalità di registrazione dei controlli effettuati				
EI	FILTRO A CARBONI ATTIVI + FILTRO A MANICHE	 Sostituzione carboni attivi Sostituzione maniche Saldature Tubazioni (verifica eventuali perdite e trascinamenti) Calibrazione delle perdite di carico 	Perdite di carico Saturazione carboni attivi	Pressostato differenziale Semestrale (filtro a maniche) Verifica secondo indicazioni del costruttore (filtro a carboni attivi)	Registro delle manutenzioni				

L. 1.3 Emissioni diffuse							
Descrizione	Area di origine	Inquinante/parametro	Modalità di controllo	Frequenza di controllo	Modalità di registrazione dei controlli effettuati		
Le emissioni diffuse sono			quotidiana pulizia, mediante				
sostanzialmente	Aree di transito	Polveri	spazzatrice industriale, nonché				
riconducibili al materiale			l'eventuale periodica bagnatura	-	-		
particolato generato dal	automezzi		delle aree di transito e dei				
transito degli automezzi			piazzali				

L.2. Emissioni in acqua

L.2.1 Monitoraggio Inquinanti								
Sigla scarico	Parametro	Metodo di misura ² Frequenza		Modalità di registrazione dei controlli effettuati				
			Quadrimestrale ³	Triennale ⁴				
AN1	pH (a 20°C)	APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003		X	Certificati analitici emessi da laboratorio			
(Acque di prima pioggia	COD	ISO 15705:2002	X	X				
	BOD ₅	APHA Standard Methods for the examination of water and wastewater ed. 22^{nd} 2012 5210 D	X	X	certificato e registro monitoraggi			
	Alluminio	EPA 3015A 2007 + EPA 6020B 2014	X	X	- "55			

A tale punto di emissione sono convogliati sia gli sfiati di polmonazione dei serbatoi contenenti i rifiuti liquidi, sia le emissioni provenienti dal sistema di aspirazione posto al di sopra del trituratore e dell'area travaso.

² Le metodiche indicate potranno subire delle variazioni in funzione del laboratorio prescelto, di volta in volta, per l'esecuzione delle analisi.

³ Frequenza richiesta da ARTA ABRUZZO – con relazione tecnica del 11.12.2020.

Frequenza imposta dall'ACA SPA con Autorizzazione allo scarico in fognatura n°49/18 del 06/11/2018.



L.2.1 Monitoraggio Inquinanti							
Sigla scarico	Parametro	Metodo di misura ²	Frequenza		Modalità di registrazione dei controlli effettuati		
			Quadrimestrale ³	Triennale ⁴			
dilavanti	Arsenico	EPA 3015A 2007 + EPA 6020B 2014	X	X			
superfici	Bario	EPA 3015A 2007 + EPA 6020B 2014	X	X			
scoperte scaricate in	Boro	EPA 3015A 2007 + EPA 6020B 2014	X	X			
fogna)	Cadmio	EPA 3015A 2007 + EPA 6020B 2014	X	X			
- 5	Cromo	EPA 3015A 2007 + EPA 6020B 2014	X	X			
	Ferro	EPA 3015A 2007 + EPA 6020B 2014	X	X			
	Manganese	EPA 3015A 2007 + EPA 6020B 2014	X	X			
	Nichel	EPA 3015A 2007 + EPA 6020B 2014	X	X			
	Piombo	EPA 3015A 2007 + EPA 6020B 2014	X				
	FIOIIIDO		X	X			
	Rame	APAT CNR IRSA 3010A Man 29 2003 + APAT CNR IRSA 3020A Man 29 2003	X	X			
	Stagno	APAT CNR IRSA 3010A Man 29 2003 + APAT CNR IRSA 3020A Man 29 2003	X	X			
	Zinco	APAT CNR IRSA 3010A Man 29 2003 + APAT CNR IRSA 3020A Man 29 2003	Х	X			
	Mercurio	EPA 3015A 2007 + M.I. 069	X	X			
	Selenio	EPA 3015A 2007 + M.I. 069	X	X			
	Cromo VI	APAT CNR IRSA 3150C Man 29 2003	X	X			
	Solidi sospesi totali	APAT CNR IRSA 2090B Man 29 2003	Х	X			
	Idrocarburi totali	APAT CNR IRSA 5160 B2 Man 29 2003	X	X			
	Tensioattivi totali	Calcolo		X			
	Tensioattivi TAS	UNI 10511-1:1996		X			
	Tensioattivi cationici	M.I. 036		X			
	Tensioattivi anionici	M.I. 034		X			
	Test di tossicità con Daphnia Magna (% di organismi immobili dopo le 24 ore)	APAT CNR IRSA 8020 Man 29 2003	X	X			

L. 2.2 Sistemi di depurazione									
Punto emissione	Sistema di trattamento (stadio di trattamento)	Elementi caratteristici di ciascuno stadio	Dispositivi di controllo	Parametri di controllo del corretto funzionamento	Frequenza	Modalità di registrazione dei controlli effettuati			
AN1	Sistema trattamento acque di prima pioggia (dissabbiatore e disoleatore con filtro a coalescenza)	-		Solidi sospesi totali Idrocarburi totali	Annuale	Certificato di analisi emesso da laboratorio certificato e registro monitoraggi			



Art. 5 GARANZIE FINANZIARIE

1. La Ditta ha regolarmente prodotto le garanzie finanziarie adeguate ai sensi della **DGR n. 254 del 28/04/2016**, che sono state accettate dal SGRB - dpc026 con nota del 21/11/2018. L'Azienda dovrà adeguare le stesse nella nuova configurazione prima dell'avvio dell'esercizio con le nuove potenzialità.

Art. 6 PRESCRIZIONI

- 1. La validità della presente autorizzazione è subordinata al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni di cui alle indicazioni ARTA Abruzzo Direzione Tecnica e Distretto di Chieti nota prot. n. 1546/2021 del 15/01/2021, acquisita agli atti del SGRB-dpc026 in pari data con il prot. n. 13978/2021 (relazione tecnica richiamata in premessa) e delle risultanze di cui alla CdS del 25/01/2021 (Allegato A):
 - La Ditta dovrà presentare, **entro 90 gg** dall'emanazione del presente provvedimento, all'A.C. ed all'ARTA un **aggiornamento del Piano di Emergenza Interno Alluvioni** contenente le modalità gestionali e le misure da attuare in caso di allarme per rischio esondazione dei corsi d'acqua prossimi allo stabilimento (fiume Nora e fiume Pescara) come da indicazioni emerse nel corso della CdS del 25/01/2021;
 - La Ditta, in relazione al rischio incendio, deve rispettare le indicazioni della Circolare nr. 1121 del 21/01/2019 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare precisando che:
 - Deve essere comunicato, nei casi previsti, alla Provincia competente per territorio, l'eventuale respingimento del carico di rifiuti entro e non oltre 24 ore, trasmettendo fotocopia del formulario di identificazione;
 - Deve essere effettuata, almeno semestralmente, la periodica pulizia/manutenzione dei manufatti di sedimentazione e di disoleazione e della rete di raccolta delle acque meteoriche;
 - Tempistiche di stoccaggio: La durata della messa in riserva e del deposito preliminare dei **rifiuti non pericolosi** e dei **rifiuti pericolosi** non può eccedere un anno e i rifiuti in uscita dall'impianto devono essere conferiti a soggetti autorizzati per il recupero e lo smaltimento finale, senza ulteriori passaggi in impianti di mero stoccaggio.
 - La Ditta dovrà informare l'A.C. e l'ARTA in riferimento all'emanazione del PEE e ad ogni altro aggiornamento.
 - Operazioni di gestione dei rifiuti:
 - Per quanto attiene ai serbatoi S1, S2, S3, si ritiene opportuno che i rifiuti liquidi non pericolosi siano miscelati in funzione delle caratteristiche del rifiuto e dell'impianto di trattamento/smaltimento finale. L'azienda entro dodici mesi dal rilascio dell'AIA e previo confronto con ARTA dovrà proporre una procedura individuando sottoclassi di rifiuti liquidi non pericolosi in funzione dell'impianto di destinazione;
 - La miscelazione dei rifiuti liquidi dovrà avvenire in apposito miscelatore, dotato di sistemi di controllo e di allarme. La Ditta provvederà entro dodici mesi dal rilascio dell'AIA ad uniformarsi a tale modalità di gestione;
 - La Ditta dovrà inoltre attuare procedure scritte che prevedano, preliminarmente alla miscelazione dei rifiuti, l'effettuazione di prove di miscibilità, i cui esiti dovranno essere documentati;
 - Per quanto attiene la riduzione volumetrica realizzata attraverso un trattamento meccanico di triturazione del rifiuto, si chiede alla Ditta di inviare al Distretto ARTA la documentazione tecnica di dettaglio, prima dell'installazione delle apparecchiature, allo scopo di dare evidenza dell'idoneità del sistema di aspirazione.
 - Per quanto attiene l'impianto di lavaggio contenitori si chiede all'azienda di inviare al Distretto ARTA documentazione tecnica di dettaglio che dia evidenza dell'assenza di rilasci di aerosol dall'impianto, prima dell'installazione dell'apparecchiatura. In caso contrario, le emissioni dovranno essere aspirate e convogliate verso idoneo sistema di abbattimento;
 - Le modalità di raccolta delle acque di lavaggio devono essere tali da garantire che le stesse rimangano confinate e non possano in alcun modo confluire sui piazzali e nella rete di raccolta delle acque meteoriche;



- Relazione di riferimento: nelle more di provvedimenti Regionali che recepiscano il D.M n. 95 del 15/04/2019 relativamente ai criteri di esclusione dall'obbligo di redigere la relazione di riferimento, l'azienda deve mettere in atto tutti gli accorgimenti tecnici e gestionali al fine di escludere il rischio di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee e superficiali, sia in condizioni normali sia in condizioni di emergenza;
- D.lgs 105/2015:
 - A partire dal rilascio dell'AIA deve essere implementata nella scheda di omologa una sezione per la classificazione Seveso del rifiuto. Si raccomanda di effettuare a campione verifiche di conformità all'omologa anche per tale aspetto;
 - Entro sei mesi dal rilascio dell'AIA la Ditta dovrà implementare il sistema informatico di controllo dei quantitativi di rifiuti soggetti al D. Lgs. 105/15 con una sezione specifica per i rischi di incidenti rilevanti che, in automatico e in tempo reale, permetterà di avere sotto controllo i valori limite della prima colonna dell'allegato 1 al D.Lgs. 105/15 in quanto trattasi di stabilimento non soggetto alla normativa R1R permettendo di verificare altresì il metodo delle somme pesate ai fini dell'assoggettabilità;
 - Nel report annuale devono essere riportati i massimi quantitativi istantanei di rifiuti pericolosi soggetti al D.Lgs. 105/15;
- Emissioni odorigene: Misure di contenimento per le <u>emissioni odorigene</u> (anche con riferimento alle indicazioni di cui al Giudizio CCRVIA). L'Azienda dovrà:
 - Entro sei mesi dal rilascio dell'AIA adottare un protocollo di gestione delle emissioni odorigene prendendo a riferimento la Delibera n.38/2018 del SNPA - Metodologie per la valutazione delle emissioni odorigene - Documento di sintesi. Valutazioni ARTA che preveda misure di prevenzione e monitoraggio. In caso di criticità, dovranno essere individuate anche le azioni di contenimento e successivo monitoraggio;
 - Nell'ambito del piano di gestione delle emissioni odorigene la Ditta dovrà implementare le misure di cui alla BAT 14. I rifiuti potenzialmente fonte di emissioni odorigene devono essere stoccati in contenitori stagni per i tempi tecnici strettamente necessari ad organizzarne il conferimento presso gli impianti finali;
 - Per quanto attiene ai rifiuti stoccati all'esterno nelle aree Ec4 ed Ec5, nonché Ecl ed Ecl bis, pericolosi ovvero a rischio di dilavamento l'Azienda dovrà proporre un progetto per la copertura fissa degli stessi, da realizzarsi entro un anno dal rilascio dell'AIA, fatte salve le autorizzazioni da rilasciare da parte degli Enti competenti. Tali aree dovranno essere altresì cordolate e dotate di pozzetto cieco di raccolta degli sversamenti;
 - Nel report annuale l'Azienda relazionerà in merito all'applicazione delle BAT;

Approvvigionamento idrico:

- Entro 3 mesi dal rilascio dell'AIA l'Azienda dovrà provvedere ad installare un opportuno contatore per la contabilizzazione dei consumi di acqua per i lavaggi di fusti e bidoni dandone evidenza all'A.C. ed all'ARTA;
- L'Azienda deve dotarsi di sistemi automatici che rendano la vasca di prima pioggia nuovamente disponibile per un nuovo evento meteorico entro le tempistiche stabilite dalla LR 31/10;

Emissioni in atmosfera:

- La marcia controllata dovrà essere effettuata in modo da monitorare le emissioni prodotte da ciascuno degli impianti aspirati, effettuando altresì lo screening dei metalli nelle emissioni di polveri. Qualora vengano rinvenuti al di sopra dei limiti di rilevabilità strumentale, occorre che l'azienda presenti comunicazione di modifica del QRE;
- Entro sei mesi dal rilascio dell'AIA l'Azienda dovrà adottare una specifica modalità di monitoraggio dello stato di saturazione del carbone attivo, volto alla sostituzione dello stesso prima che sia saturo;
- L'Azienda dovrà trasmettere al Distretto ARTA competente, preliminarmente all'acquisto dei sistemi di abbattimento, le caratteristiche tecniche degli stessi, fornendo la documentazione tecnica necessaria alla verifica dell'adeguatezza;
- Pressostati differenziali sui filtri a maniche: il filtro a maniche posto a presidio dell'emissione E1 dovrà essere dotato di pressostato differenziale munito di allarme sonoro, atto a segnalare anomalie di funzionamento. In caso di malfunzionamento del filtro, gli impianti le cui emissioni sono convogliate verso tale sistema di abbattimento dovranno essere fermati nei tempi tecnici



strettamente necessari, e potranno essere riattivati solo quando sarà ripristinato il corretto funzionamento del filtro.

- <u>Rifiuti prodotti</u>:

- I pozzetti interrati per la raccolta di colaticci, così come le vasche di accumulo e le canalette di convogliamento, devono essere sottoposti a periodiche verifiche di integrità (almeno semestrali), i cui esiti dovranno essere registrati su un apposito registro tenuto a disposizione degli organi di controllo. La medesima verifica deve essere effettuata con riferimento alla vasca di prima pioggia ed alle caditoie, pozzetti e condotte di raccolta delle acque meteoriche;
- I container utilizzati per il deposito di rifiuti soggetti a dilavamento e/o a dispersione eolica devono essere tenuti normalmente chiusi, anche mediante sistemi mobili.

- Rumore:

- L'Azienda deve integrare, ento sei mesi dall'emanazione del provvedmento, la "Valutazione di impatto acustico" confrontando le proprie emissioni con i valori limite fissati dal nuovo Piano di classificazione acustica comunale (Comune di Cepagatti del 04/03/2020) individuando, qualora necessari, interventi di contenimento delle emissioni.
- In fase di collaudo acustico post operam l'Azienda dovrà ripetere la valutazione di impatto acustico confrontando le proprie emissioni con i valori limite fissati dal piano comunale;
- <u>Campionabilità ed accesso in sicurezza dei punti di emissione</u>: I sistemi di accesso degli operatori ai punti di prelievo e misura devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro (D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche).

Art. 7 PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

- 1. Il presente provvedimento è subordinato al rispetto del Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC), integrato con le disposizioni di cui alla Relazione ARTA nota prot. n. 1546/2021 del 15/01/2021. La ditta dovrà aggiornare il PMC entro 90 (novanta) gg dal rilascio dell'AIA con le seguenti indicazioni:
 - La frequenza di campionamento delle acque sotterranee dovrà essere annuale e nel PMC dovrà essere inserita tale frequenza di campionamento anche per i tre piezometri S1, S2, Sc oltre che per quelli P1 e P2:
 - La frequenza di campionamento dei terreni dovrà essere effettuata con cadenza decennale;
 - La frequenza di monitoraggio delle acque di prima pioggia trattate deve essere quadrimestrale, compatibilmente con gli eventi meteorici. Allo scarico delle acque di prima pioggia deve essere garantito il rispetto dei VLE di cui alla tab. 3 all. 5 alla parte III, colonna di scarico in pubblica fognatura, su un campione prelevato in modo istantaneo.
- 2. Le spese occorrenti per le attività di controllo, previste nel piano di monitoraggio, sono a carico del gestore come previsto dal DM 24/04/2008 "Modalità, anche contabili e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.lgs. 59/05" ed ai sensi della DGR n. 1154 del 27/11/2008.
- 3. La A&C. Ambiente & Consulenze Srl dovrà trasmettere apposita relazione annuale, **entro il 1º giugno di ogni anno**, riferita all'anno precedente, all'Autorità Competente, all'ARTA, alla Provincia di Pescara ed al Comune di Cepagatti, contenente:
 - relazione tecnica riassuntiva dei dati relativi al monitoraggio ambientale dell'impianto, espressi anche sotto forma di tabulazione ed elaborazioni grafiche;
 - eventuali interventi periodici di manutenzione degli impianti nonché di disinfestazione e derattizzazione dell'area;

Art. 8 RISPETTO DELLE PRESCRIZIONI

1. La A&C. Ambiente & Consulenze Srl è tenuta al rispetto dei limiti, prescrizioni, condizioni e degli obblighi contenuti nella presente autorizzazione. Il mancato rispetto comporta l'adozione dei provvedimenti riportati dall'art. 29 decies), comma 9 e delle sanzioni di cui all'art. 29-quattuordecies del D.lgs. 152/06 e s.m.i.



Art. 9 OBBLIGHI E RACCOMANDAZIONI

- 1. La presente autorizzazione è condizionata al rispetto dei seguenti obblighi e raccomandazioni:
 - a) Sono fatte salve eventuali ulteriori autorizzazioni, visti, pareri, Nulla-Osta e prescrizioni di competenza di altri Enti ed Organismi, nonché altre disposizioni e direttive vigenti specifiche nella materia; sono fatti salvi, infine, eventuali diritti di terzi;
 - b) Nell'installazione oggetto della presente autorizzazione non possono essere esercitate altre attività, ancorché afferenti alla gestione dei rifiuti e, così come già previsto dalle vigenti norme regionali, ogni modifica agli impianti e/o alle attività di gestione deve essere preventivamente autorizzata dalla Regione Abruzzo;
 - c) Il titolare e/o gestore dell'impianto, nel momento del conferimento dei rifiuti, ha l'obbligo di accertare che il trasportatore sia munito di regolare iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali;
- 2. Rispetto, per quanto applicabile, di quanto stabilito dall'art. 189 del D. lgs. n. 152/06 e s.m.i. in merito al Catasto dei Rifiuti;
- 3. Rispetto di quanto ulteriormente previsto nel D. lgs. n. 152/06 e s.m.i. e nella normativa regionale di settore;
- 4. Evitare ogni danno o pericolo per la salute, la incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;
- 5. Rendere disponibili al pubblico sul proprio sito internet o mediante altro mezzo ritenuto idoneo, i risultati dei monitoraggi prescritti nel presente provvedimento;
- 6. Conformità ai valori limite di emissione e di portata riportati sul QRE;
- 7. Aderire, come previsto dalle MTD, ad un Sistema di Gestione Ambientale (ISO 14001, EMAS);
- 8. Rispettare le indicazioni di cui alla Relazione ARTA del 15/01/2020 prot. n. 1546/2021 in merito:
 - Indicazioni su caratteristiche dei punti di prelievo;
 - Indicazioni su Consumi specifici e fattori di emissione;
 - Cessazione dell'attività;
 - Report degli autocontrolli.

Art. 10 <u>EFFICACIA DELL'AUTORIZZAZIONE</u>

1. L'efficacia della presente autorizzazione decorre dalla data della presente autorizzazione e da essa decorrono i termini per le prescrizioni in essa riportate, fermo restando quanto stabilito all'art.2 punto 2).

Art. 11 PROCEDURA DI RINNOVO/ RIESAME DELL'AUTORIZZAZIONE

- 1. La presente autorizzazione è, per ogni sua singola fase, prorogabile nelle forme previste dall'art. 29-*octies* del D.lgs. 152/06 e s.m.i. e della L.R. 45/07 e s.m.i. In tal caso sarà esaminata la relativa istanza, corredata da analitici elementi di valutazione che saranno presi in esame dal Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche.
- 2. Il presente provvedimento è soggetto a riesame secondo quanto previsto dall'art. 29-*octies* del D.lgs. 152/06 e s.m.i.

Art. 12 CONTROLLI ARTA

- 1. Relativamente alle procedure di controllo a tariffa, che saranno svolte da parte di ARTA Abruzzo, si richiamano le disposizioni di cui al D.M. 24/04/2008 e s.m.i..
- 2. L'ARTA effettuerà i sopralluoghi secondo la programmazione dell'Autorità Competente effettuata ai sensi dell'art. 29-decies, comma 11-bis del D.lgs. 152/06 e s.m.i.



Art. 13 ALLEGATI AL PROVVEDIMENTO

- 1. Sono parti integranti e sostanziali del presente Provvedimento:
 - a) ALLEGATO A Verbale CdS del 25-01-2021;
 - b) ALLEGATO B QRE (aggiornato a dicembre 2020);

Art. 14 TRASMISSIONE DEL PROVVEDIMENTO

- 1. Il presente provvedimento viene redatto in n. 1 originale, che viene trasmesso, ai sensi di legge, alla A&C. Ambiente & Consulenze Srl per il tramite del SUAP territorialmente competente;
- 2. Il provvedimento viene trasmesso alla A&C. Ambiente & Consulenze Srl, al Comune di Cepagatti (PE), all'Amministrazione Provinciale di Pescara, all'A.R.T.A. Sede Centrale di Pescara ed all'A.R.T.A. Distretto Provinciale di Chieti, nonché all'Albo Nazionale Gestori Ambientali Sezione Regionale Abruzzo c/o Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di L'Aquila e all'ISPRA ai sensi del D.lgs.152/06 e s.m.i.;
- 3. Il presente provvedimento è classificato dal SGRB dpc026 con Codice di istallazione: **IPPC-PE-001** da utilizzare sempre nella corrispondenza successiva;
- 4. Il Responsabile del Procedimento mette a disposizione per la consultazione da parte del pubblico, copia del presente provvedimento e copia degli esiti dei controlli analitici delle emissioni, presso gli uffici del Dipartimento Territorio Ambiente, via Catullo, n. 2 65127 Pescara, ai sensi dell'art. 29-quater, comma 13 e art. 29-decies, comma 8 del D. Lgs. n. 152/06 e s.m.i.;
- 5. Il Responsabile del procedimento trasmette copia del presente provvedimento al B.U.R.A.T per la pubblicazione, limitatamente agli estremi del provvedimento, all'oggetto e al dispositivo.

Ai sensi dell'art. 3, co. 4 della Legge 07/08/1990, n. 241, si avverte che contro la presente determinazione è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla notificazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente competente (art. 2, lett. B, n. 3 legge 06/12/1971, n. 1034) oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla notificazione (art. 8, c. 1, DPR 24/11/1971, n. 1199).


IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

Dott. Gabriele Costantini [Firmato elettronicamente]

II DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Ing. Salvatore Corroppolo [Firmato digitalmente]

Regione Abruzzo - Contrassegno Elettronico



TIPO CONTRASSEGNO QR Code

IMPRONTA DOC 74257D3F8646F3FD33A3A860E7101336C80660B4FBC98EE5A100C1E03E04110B

Firme digitali presenti nel documento originale

Firma in formato p7m: Salvatore Corroppolo

Dati contenuti all'interno del Contrassegno Elettronico

Dipartimento DPC DIPARTIMENTO TERRITORIO - AMBIENTE Dipartimento DPC026/82 Data determinaData determina 25/03/2021 Progressivo 3763/21

Credenziali di Accesso per la Verifica del Contrassegno Elettronico

URL http://app.regione.abruzzo.it/PortaleGlifo

IDENTIFICATIVO RARCNZ5-55150

PASSWORD DeJXd

DATA SCADENZA 25-03-2022

Scansiona il codice a lato per verificare il documento

